



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVI LEGISLATURA

AL SERVIZIO COMMISSIONI

SEDE

Il *Documento*di iniziativa della *Giunta Regionale***P/203**

concernente:

“Accreditamento provvisorio delle strutture sociali. L.R. n. 23/2005, articoli 40 e 41. Decreto del Presidente della Regione n. 4/2008, art. 39, comma 2, e art. 40, comma 1, lettera a).”

è assegnato, per l'espressione del parere, alla Sesta Commissione permanente.

IL PRESIDENTE
Michele Pais

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
05 AGO. 2022
N. <u>6091</u>



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

CRS/P/2022/6219 - 10/8/2022
CRS/A/2022/6091 - 5/8/2022

Il Presidente

Al Presidente del Consiglio regionale
e , p.c. All'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza
Sociale

Oggetto: Accredimento provvisorio delle strutture sociali. L.R. n. 23/2005, articoli 40 e 41. Decreto del Presidente della Regione n. 4/2008, art. 39, comma 2, e art. 40, comma 1, lettera a).

Si trasmette in allegato, per l'esame della competente Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del D.P.Reg. 22 luglio 2008, n. 4, la deliberazione n. 25/15, relativa all'argomento in oggetto, adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 2 agosto 2022.

Il Presidente
Christian Solinas



Dir. Gen. Presidenza S. Curto
Resp. Segreteria di Giunta L. Veramessa



Firmato digitalmente da
Christian Solinas
05/08/2022 17:26:44



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Presenze seduta Giunta Regionale del 02 agosto 2022

Presiede:

Christian Solinas

Sono presenti gli assessori:

Affari generali, personale e riforma della regione	Valeria Satta
Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio	Giuseppe Fasolino
Enti locali, finanze ed urbanistica	Quirico Sanna
Difesa dell'ambiente	Gianni Lampis
Agricoltura e riforma agro-pastorale	Gabriella Murgia
Turismo, artigianato e commercio	Giovanni Chessa
Lavori pubblici	Aldo Salaris
Industria	Anita Pitti
Lavoro, formazione Professionale, cooperazione e sicurezza sociale	Atessandra Zedda
Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Andrea Mario Biancareddu
Igiene e sanità e assistenza sociale	Mario Nieddu
Trasporti	Giorgio Todde
Assiste il Direttore Generale	Silvia Curto
Segreteria della Giunta	Cinzia Vella



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Partecipano in videoconferenza:

Il Presidente della Regione Christian Solinas

L'Assessore Quirico Sanna

L'Assessore Giuseppe Fasolino

L'Assessore Andrea Mario Biancareddu

L'Assessore Giorgio Todde

L'Assessore Aldo Salaris

L'Assessore Valeria Satta

L'Assessore Mario Nieddu

L'Assessore Giovanni Chessa

L'Assessore Gabriella Murgia

L'Assessore Gianni Lampis

Il Direttore della Presidenza Silvia Curto

Segreteria della Giunta Cinzia Vella



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 25/15 DEL 2.08.2022

Oggetto: Accreditamento provvisorio delle strutture sociali. L. R. n. 23/2005, articoli 40 e 41. Decreto del Presidente della Regione n. 4/2008, art. 39, comma 2, e art. 40, comma 1, lettera a).

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale richiama il Titolo III del decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008, n. 4, che dettando disposizioni in materia di autorizzazione (Capo I) e accreditamento (Capo II) delle strutture sociali, all'articolo 39, comma 2, stabilisce che l'accREDITamento è rilasciato "[...] alle strutture autorizzate, pubbliche e private, che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti".

L'Assessore ricorda che, con la deliberazione n. 2/25 del 21.1.2021, la Giunta regionale ha deliberato che la Direzione generale delle Politiche Sociali, in via prioritaria, proceda con l'accREDITamento delle strutture sociali destinate ai minori, individuate dall'art. 3, comma 1, del D.P. Reg. n. 4/2008 sopra richiamato, in possesso dell'autorizzazione al funzionamento, reso ai sensi al Titolo III, Capo I, del D.P.Reg. n. 4/2008 (articoli dal 27 al 37), che sono quelle di seguito elencate:

- A.1.1 - Casa famiglia;
- A.4.1 - Comunità di pronta accoglienza per minori;
- B.1 - Comunità di accoglienza per minori;
- B.2 - Comunità di sostegno a gestanti e/o madri con bambino.

Con la stessa deliberazione, la Giunta ha dato mandato alla Direzione generale delle Politiche Sociali di provvedere agli adempimenti per la prima costituzione e l'organizzazione del Nucleo tecnico, previsto dall'art. 39, comma 3, del D.P.Reg. n. 4/2008, di cui, con lo stesso atto, vengono disciplinate le funzioni e nominati i componenti.

L'Assessore evidenzia che, nelle more dell'accREDITamento definitivo delle strutture sociali, il cui iter procedimentale è stato avviato, è conforme all'interesse pubblico provvedere all'accREDITamento



provvisorio delle medesime, definendo, altresì, la relativa procedura, al fine di assicurare fin d'ora l'applicazione di regole uniformi nel territorio regionale e di garantire standard adeguati nell'erogazione dei servizi da parte delle strutture medesime.

Pertanto, l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale propone:

1. di dare mandato alla Direzione generale delle Politiche Sociali affinché proceda all'accreditamento provvisorio delle strutture sociali, in possesso dell'autorizzazione al funzionamento e dei requisiti di cui al Titolo III, Capo I, del D.P.Reg. n. 4/2008 (artt. 27 - 37), dando priorità alle strutture per minori sotto elencate:
 - A.1.1 - Casa famiglia;
 - A.4.1 - Comunità di pronta accoglienza per minori;
 - B.1 - Comunità di accoglienza per minori;
 - B.2 - Comunità di sostegno a gestanti e/o madri con bambino;
2. di riconoscere l'accreditamento provvisorio alle strutture delle quali il Comune, territorialmente competente, abbia verificato e attestato, con provvedimento del Dirigente/Responsabile del Servizio competente, il possesso dei requisiti previsti per l'autorizzazione al funzionamento, di cui al citato Titolo III, Capo I, del D.P.Reg. n. 4/2008;
3. di approvare la procedura per l'accreditamento provvisorio e il modello di istanza, in base ai quali il Comune svolge gli accertamenti del possesso dei requisiti minimi essenziali relativi all'autorizzazione al funzionamento, di cui all'art. 27 e successivi del D.P.Reg. n. 4/2008;
4. di dare mandato al competente Servizio della Direzione generale, di approvare e aggiornare (con frequenza semestrale) l'elenco delle strutture accreditate provvisoriamente;
5. di disporre una verifica periodica e a campione (non meno del 5% sul totale) delle strutture accreditate provvisoriamente, attribuendo tale competenza al Nucleo Tecnico per l'accreditamento, istituito ai sensi della Delib.G.R. n. 2/25 del 21 gennaio 2021;
6. di prevedere che l'accreditamento provvisorio abbia una durata di massimo due anni, e che la struttura potrà presentare istanza, secondo modalità e tempi definiti con successivo atto dalla Giunta regionale, per la trasformazione dell'accreditamento provvisorio in accreditamento definitivo;
7. di dare mandato alla Direzione generale delle Politiche Sociali affinché provveda:
 - 7.1 alla disciplina della procedura per l'accreditamento definitivo delle strutture sociali già in possesso dell'accreditamento provvisorio;



- 7.2 alla definizione dei requisiti ulteriori di accreditamento, indicati all'art. 40 del D.P.Reg. n. 4/2008, che al comma 3 dispone: "Le modalità operative per l'applicazione dei citati requisiti sono definite dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale";
- 7.3 all'avvio degli accertamenti finalizzati all'accreditamento definitivo;
- 7.4 all'istituzione dell'Albo regionale delle strutture accreditate all'interno del Sistema informativo SIWE, a norma dell'art. 43 del D.P.Reg. n. 4/2008.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale delle Politiche Sociali sulla proposta in esame

DELIBERA

- di dare mandato alla Direzione generale delle Politiche Sociali affinché proceda all'accreditamento provvisorio delle strutture sociali, in possesso dell'autorizzazione al funzionamento e dei requisiti di cui al Titolo III, Capo I, del D.P.Reg. n. 4/2008 (artt. 27-37), dando priorità alle strutture per minori sotto elencate:
 - A.1.1 - Casa famiglia;
 - A.4.1 - Comunità di pronta accoglienza per minori;
 - B.1 - Comunità di accoglienza per minori;
 - B.2 - Comunità di sostegno a gestanti e/o madri con bambino;
- di riconoscere l'accreditamento provvisorio alle strutture delle quali il Comune territorialmente competente abbia verificato e attestato, con provvedimento del Dirigente/Responsabile del Servizio competente, il possesso dei requisiti previsti per l'autorizzazione al funzionamento, di cui al citato Titolo III, Capo I, del D.P.Reg. n. 4/2008;
- di approvare l'allegata procedura per l'accreditamento provvisorio e l'allegato modello d'istanza, in base alla quale il Comune svolge gli accertamenti del possesso dei requisiti minimi essenziali relativi all'autorizzazione al funzionamento, di cui all'art. 27 e successivi del D.P.Reg. n. 4/2008, costituenti, rispettivamente, gli Allegati A e B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 25/15
DEL 2.08.2022

- di dare mandato al competente Servizio della Direzione generale di approvare e aggiornare, con frequenza semestrale, l'elenco delle strutture accreditate provvisoriamente;
- di disporre una verifica periodica e a campione (non meno del 5% sul totale) delle strutture accreditate provvisoriamente, attribuendo tale competenza al Nucleo Tecnico per l'accreditamento, istituito ai sensi della Delib.G.R. n. 2/25 del 21 gennaio 2021;
- di prevedere che l'accreditamento provvisorio abbia una durata di massimo due anni, e che la struttura potrà presentare istanza, secondo modalità e tempi definiti con successivo atto dalla Giunta regionale, per la trasformazione dell'accreditamento provvisorio in accreditamento definitivo;
- di dare mandato alla Direzione generale delle Politiche Sociali affinché provveda:
 - alla predisposizione della procedura per l'accreditamento definitivo delle strutture sociali già in possesso dell'accreditamento provvisorio;
 - alla definizione dei requisiti ulteriori di accreditamento, indicati all'art. 40 del D.P. Reg. n. 4/2008, che, al comma 3, dispone: "Le modalità operative per l'applicazione dei citati requisiti sono definite dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale";
 - all'avvio degli accertamenti finalizzati all'accreditamento definitivo;
 - all'istituzione dell'Albo regionale delle strutture accreditate, all'interno del Sistema informativo SIWE a norma dell'art. 43 del D.P.Reg. n. 4/2008.

La presente deliberazione viene inviata al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente, come previsto dall'art. 28, comma 1, del D.P.Reg. n. 4/2008.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Silvia Curto

Il Presidente

Christian Solinas

Allegato B alla Delib.G.R. n. 25/15 del 2.8.2022

MODULO RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO

DENOMINAZIONE DELLA STRUTTURA DA ACCREDITARE

Al Comune di _____
 Servizio _____
 Via/p.zza _____
 Cap - _____
 Pec: _____

OGGETTO: istanza di accreditamento provvisorio.

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

e residente a _____ in via _____

codice fiscale _____ telefono _____

PEC _____ e_mail _____

- che agisce in qualità di titolare dell'attività;
- che agisce in qualità di legale rappresentante della seguente persona giuridica, titolare dell'attività:
 denominazione _____
 ragione sociale _____
 con sede legale a _____
 in via _____ n _____
 codice fiscale _____ partita I.V.A. _____
 telefono _____ PEC _____ e_mail _____

CHIEDE L'ACCREDITAMENTO PROVVISORIO

della struttura denominata _____ con sede a _____
 (____) C.A.P. _____ in via _____, n° _____ Tel. _____
 PEC _____ e_mail _____

AREA FUNZIONALE*	TIPO DI STRUTTURA**	PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE			
		ENTE	NUMERO	DATA	N. POSTI AUTORIZZATI

*Minori, giovani adulti, disabili, anziani.

** Codifica di cui alla DGR n. 53/7 del 29/10/2018

A tal fine,

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000 nell'ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dei benefici conseguiti per effetto del provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera prevista dall'art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

- di essere stato nominato Legale Rappresentante della suddetta persona giuridica con atto n° _____ del _____, che allega in copia;
- che, ai sensi dell'art. 89 del D.lg.vo 06/09/2011, n. 159, nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 dello stesso Decreto Legislativo (disposizioni antimafia);
- che non sussiste nei propri confronti alcun provvedimento giudiziario interdittivo legato all'esercizio della carica;
- che lo scopo sociale della persona giuridica che il sottoscritto rappresenta è specifico per la tipologia dell'attività da accreditare;
- che l'**Agenzia delle Entrate** territorialmente competente per i necessari accertamenti in materia di obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse è :
 Agenzia delle Entrate di _____ Indirizzo (con nr. di telefono e pec) _____
- che la sede **INPS** competente per i necessari accertamenti in materia di versamento dei contributi previdenziali obbligatori è la seguente :
 Sede di _____ Indirizzo (con nr. di telefono e pec) _____ Nr. pos. contributiva _____
 Ai fini della richiesta del **DURC** indicare il nr. dipendenti _____ e il **C.C.N.L.** applicato _____
- che la sede **INAIL** competente per i necessari accertamenti in materia di versamento dei contributi assicurativi obbligatori è la seguente:
 Sede di _____ Indirizzo (con nr. di telefono e pec) _____ Nr. pos. assicurativa _____
- che la sede dell'**UFFICIO PROVINCIALE** competente per i necessari accertamenti in materia di obblighi derivanti dalla Legge relativa al diritto al lavoro dei disabili è la seguente:
 Sede di _____ Indirizzo (con nr. di telefono e pec) _____

Relativamente al D.P. Reg. del 22 luglio 2008, n. 4 (art. 27) ed alle Linee guida approvate definitivamente con la DGR n. 53/7 del 29/10/2018, il sottoscritto dichiara, altresì, quanto segue:

1. che è stato adottato, nel caso di strutture per minori, un *progetto di struttura*, ai sensi della D.G.R. _____, ovvero, che è stata adottata la *Carta dei servizi* (redatta secondo lo schema approvato con la D.G.R. n. ____ del _____, come previsto dall'art. 39 della L.R. n. 23/2005);
2. che la struttura è ubicata in un centro abitato, facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici, comunque da permettere la partecipazione delle persone accolte alla vita sociale della comunità;

3. che sono previste al suo interno le figure professionali sociali e sanitarie qualificate, in relazione alle caratteristiche e al numero di persone ospitate;
4. che per i dipendenti è assicurato il rispetto rigoroso delle norme contrattuali in materia;
5. che è presente la figura di un coordinatore responsabile della struttura per un numero di ore settimanali non inferiore al minimo indicato nelle norme vigenti in materia;
6. che la struttura risponde ai requisiti strutturali previsti dalle disposizioni vigenti e che gli stessi risultano adeguati, consentendo l'idonea funzionalità d'uso e fruibilità in relazione alle caratteristiche dell'utenza ospitata;
7. che la struttura garantisce l'assenza di barriere architettoniche, nelle aree destinate alla fruizione degli utenti e/o del personale in servizio;
8. che la struttura è dotata di un impianto di climatizzazione di aria calda e fredda e che è garantita la fornitura di acqua calda in tutti i sanitari presenti nella struttura.

Dichiara, inoltre, di rispettare i seguenti ulteriori requisiti minimi generali previsti dall'art. 27, comma 2, del D.P.Reg. n. 4/2008), ossia:

- a) assicurare l'autonomia individuale, la fruibilità e la privacy delle persone ospitate;
- b) organizzare le attività nel rispetto dei normali ritmi di vita degli ospiti;
- c) predisporre per le persone ospitate un piano personalizzato, ovvero, per i minori, un piano educativo personalizzato;
- d) predisporre un registro degli ospiti costantemente aggiornato;
- e) predisporre un registro del personale dipendente costantemente aggiornato, nonché dei soggetti che prestano la propria opera a titolo di volontariato;
- f) adottare e pubblicizzare una carta dei servizi sociali, comprendente le tariffe praticate con indicazione delle prestazioni ricomprese;
- g) organizzare gli spazi secondo uno schema simile a quello di una civile abitazione: gli ambienti devono essere curati ed esteticamente gradevoli, il più possibile somiglianti alle abitazioni private e con la possibilità di utilizzare arredi e suppellettili personali;
- h) adottare un Regolamento interno di funzionamento che disciplini, in particolare, il funzionamento e l'organizzazione della vita comunitaria e delle attività connesse.

Il Regolamento descrive:

- l'organizzazione del personale con la specifica indicazione degli orari di lavoro, dei turni e delle responsabilità;
- le modalità di ammissione e dimissione;
- la copertura assicurativa dei rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dalle persone accolte, dal personale o dai volontari;
- le forme di corresponsione della retta;
- le modalità di presa in carico, di raccordo con l'ente titolare della responsabilità del caso, le modalità di verifica, monitoraggio e adeguamento/aggiornamento del PEI (se minore) o del PAI (se adulto o anziano);
- il modello di organizzazione dell'equipe multidisciplinare per la realizzazione dei P.I. (chi ne fa parte, chi la coordina, le responsabilità, il luogo degli incontri, i tempi, il metodo di lavoro, gli strumenti, le verifiche del lavoro svolto);
- il documento con cui sono definiti gli strumenti di comunicazione con i parenti circa i livelli di responsabilità delle diverse figure professionali operanti all'interno della struttura;
- la formazione del personale e la supervisione del medesimo;
- i criteri di formazione e di funzionamento dell'organismo di rappresentanza dell'utenza (laddove previsto);

- la descrizione delle modalità di raccordo e di coordinamento con i servizi sanitari e con gli altri servizi sociali del territorio (*fornire una descrizione tenendo conto delle indicazioni fornite dalla D.G.R. n. _____ del _____ con la quale sono state approvate le Linee guida aggiornate sui requisiti minimi delle strutture sociali di cui all'art. 3, comma 1, del D.P.Reg. n. 4/2008, in nota ¹*).

Dichiara, altresì:

- 1) che l'organizzazione della struttura è in grado di gestire i progetti assistenziali individuali ed i progetti di integrazione calibrati sulle necessità delle singole persone aventi le seguenti caratteristiche (*fornire una descrizione tenendo conto delle indicazioni fornite dalla D.G.R. n. _____ del _____ con la quale sono state approvate le Linee guida aggiornate sui requisiti minimi delle strutture sociali di cui all'art. 3, comma 1, del D.P.Reg. n. 4/2008 di cui in nota²*):
- 2) che la struttura si è dotata di idonei strumenti e metodi di gestione e archiviazione dei dati relativi ai propri utenti nel più ampio rispetto delle norme materia di privacy (D.Lgs 196/2003, Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 27.04.2016 e D.Lgs. 101/2018 e ss.mm.ii.).

Il sottoscritto _____ si impegna a comunicare, entro 15 giorni dall'evento, ai soggetti titolari delle funzioni di autorizzazione, vigilanza e accreditamento ogni variazione dei requisiti di autorizzazione e accreditamento.

Luogo e data _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

N.B. Allegare alla presente copia fotostatica, fronte retro, di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità. La mancanza di tale documento comporta la non ammissibilità dell'istanza stessa.

Privacy – Informativa ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, e Regolamento (UE) 2016/679 e ss.mm.

I dati forniti saranno trattati per le finalità di gestione amministrativa delle procedure previste dal provvedimento regionale per l'accreditamento provvisorio delle strutture sociali, compresa la creazione di archivi web, spedizioni per posta, e-mail di comunicazione.

¹ **Con riferimento alle strutture per minori**

Elaborare un progetto condiviso e sottoscritto con i servizi sanitari e con gli altri servizi sociali del territorio. Parteciperanno alla definizione del progetto il servizio sociale comunale titolare del caso, il Tribunale per i minorenni, eventualmente i servizi pubblici di neuropsichiatria infantile e/o il Consultorio familiare distrettuale. Qualora la struttura preveda la presenza di volontari ne dovrà curare l'inserimento nelle attività anche mediante adeguati interventi di tutoraggio e formazione ed il loro coinvolgimento deve configurarsi come complementare e non sostitutivo delle attività assistenziali. Le modalità di presenza del volontariato nelle strutture devono essere definite nell'ambito di convenzioni tra i soggetti gestori ed i rappresentanti delle organizzazioni e/o associazioni secondo modalità di legge.

² **Con riferimento alle strutture per minori**

Deve essere definito e documentato un Progetto Educativo Individualizzato, P.E.I. sulla base:

- delle caratteristiche del minore (profilo psicologico), dei suoi bisogni del suo contesto familiare e sociale;
- dei risultati che si vogliono ottenere;
- della capacità di risposta di ogni singola struttura/servizio coinvolto in termini organizzativi interni e di eventuale integrazione e ricorso ai servizi della rete.

Il P.E.I. deve comprendere:

- a. l'individuazione dell'operatore responsabile;
- b. la valutazione multidimensionale del minore;
- c. l'informazione e il coinvolgimento del tutore o di chi esercita la responsabilità genitoriale, del minore e/o dei suoi familiari e del Servizio inviante all'interno del P.E.I.;
- d. l'individuazione degli obiettivi specifici d'intervento;
- e. l'indicazione dei tempi previsti di attuazione del progetto;
- f. la pianificazione degli interventi e delle attività specifiche e dei tempi indicativi di realizzazione, la frequenza e la titolarità degli interventi;
- g. le modalità di attuazione delle verifiche (procedure, tempi e strumenti).

Il P.E.I. deve tenere conto di eventuali condizioni di disabilità del minore;

La struttura di accoglienza deve prevedere specifici strumenti e modalità di acquisizione e conservazione delle informazioni essenziali sul minore, fondamentali per l'eventuale adeguamento e rimodulazione del P.E.I., da riportare nella Cartella Personale dell'utente, contenente, appunto, le informazioni ed i dati di ogni minore, il P.E.I. e i risultati delle attività di monitoraggio in itinere.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato A alla Delib.G.R. n. 25/15 del 2.8.2022

Procedura per l'accreditamento provvisorio delle strutture sociali, a carattere residenziale, destinate ai minori.

1. Oggetto e finalità

Il presente documento disciplina la procedura per l'accreditamento provvisorio delle strutture sociali di seguito elencate, destinate all'accoglienza, in regime residenziale, di minori fuori dalla famiglia, in carico ai competenti servizi territoriali, al fine di assicurare un quadro di regole uniformi, omogenee e trasparenti, in ordine ai criteri e alle modalità di svolgimento, da parte degli uffici competenti, delle verifiche e dei controlli preliminari al riconoscimento all'accreditamento provvisorio.

2. Ambito di applicazione

La procedura si applica alle strutture di seguito elencate:

- A.1.1 - Casa Famiglia;
- A.4.1 - Comunità di pronta accoglienza per minori;
- B.1 - Comunità di accoglienza per minori;
- B.2 - Comunità di sostegno a gestanti e/o madri con bambino.

Le strutture di cui alla lettera B2 possono ospitare anche mamme detenute con minori, a seguito di specifica disposizione emessa dall'Autorità Giudiziaria competente, sempreché ricorrano le condizioni previste dalla legge n. 62/2011, concernente *Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori*, e siano soddisfatte le ulteriori condizioni dettate dalle norme correlate in relazione a età del minore, requisiti strutturali ed altro.

3. Riferimenti normativi

La L.R. 23 dicembre 2005, n. 23, recante "*Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali)*", all'art. 8, comma 2, lett. h), individua, tra i compiti assegnati alla Regione, il rilascio dell'accreditamento dei servizi e delle strutture.

L'art. 41, comma 1, della medesima legge, rubricato "*Accreditamento*", dispone che "*L'accreditamento costituisce requisito indispensabile per erogare servizi e interventi sociali e sociosanitari per conto di enti pubblici, sulla base di concessioni di titoli di acquisto, di convenzioni ed in attuazione degli accordi contrattuali regionali e della programmazione locale*". Il comma 2, inoltre, prevede che "*I requisiti per l'accreditamento sono stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 43 della citata L.R. n. 23/2005*".

Il Regolamento di attuazione di cui al citato art. 43 della L.R. n. 23/2005, approvato con D.P.Reg. 22



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

luglio 2008, n. 4, disciplina l'accreditamento nel Titolo III, Capo II, che comprende gli articoli dal 39 al 44.

Segnatamente, l'articolo 39, comma 2, stabilisce che l'accreditamento possa essere rilasciato "... alle strutture autorizzate, pubbliche e private, che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti".

Condizione necessaria per richiedere l'accreditamento è l'acquisizione dell'autorizzazione al funzionamento, che è disciplinata dalle seguenti norme:

- L.R. n. 23/2005, art. 6, comma 3, lett. f), e art. 40;
- D.P.Reg. n. 4/2008, Titolo III, Capo I, articoli dal 27 al 38;
- L.R. n. 24/2016, Parte II, Titolo I, *Sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia abitativa (SUAPE)*, Capo I, che comprende gli articoli dal 29 al 45;
- Delib.G.R. n. 49/19 del 05.12.2019, "Attuazione legge regionale n. 24/2016 - Legge regionale 11 gennaio 2019 n. 1 "Legge di semplificazione 2018". Modifiche alla Delib.G.R. n. 11/14 del 28 febbraio 2017 e alla Delib.G.R. n. 10/13 del 27 febbraio 2018 "Direttive in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'Edilizia (SUAPE)", Allegato A, Ricognizione dei regimi amministrativi, e B, Direttive SUAPE;
- Delib.G.R. n. 53/7 del 29.10.2018, concernente "Requisiti specifici per le singole tipologie di strutture sociali e disposizioni su autorizzazioni, accreditamento. Linee guida. L.R. 23 dicembre 2005, n. 23 e Decreto del Presidente della Regione n. 4/2008. Approvazione definitiva" della Delib.G.R. n. 38/14 del 24 luglio 2018;
- Delib.G.R. n. 2/25 del 21.1.2021, recante: "L.R. n. 23/2005, articoli 38, 40, 41. Decreto del Presidente della Regione n. 4 /2008, art. 39, comma 3. Deliberazione della Giunta regionale n. 53/7 del 29.10.2018. Strutture sociali: attuazione delle disposizioni vigenti sull'accreditamento" e Allegato concernente "Funzioni e organizzazione del nucleo tecnico per il rilascio degli accreditamenti delle strutture sociali nella regione Sardegna".

4. Procedimento per l'accreditamento provvisorio.

L'accreditamento provvisorio, oggetto della presente procedura, riguarda le strutture destinate all'accoglienza di minori, individuate nella Delib.G.R. n. 2/25 del 2021 (ed elencate al paragrafo 2), in possesso dell'autorizzazione al funzionamento, resa ai sensi e in attuazione delle disposizioni di cui al Titolo III, Capo I del D.P.Reg. n. 4/2008, che comprende gli artt. dal 27 fino al 37.

Il rappresentante legale del soggetto gestore della struttura sociale, in possesso della prevista autorizzazione al funzionamento, presenta l'istanza di accreditamento provvisorio (allegato B), indirizzata al Comune in cui insiste la struttura, competente al rilascio della citata autorizzazione, ai sensi dell'art. 40 della L.R. n. 23/2005 e dell'art. 29 del D.P.Reg. n. 4/2008, nel quale, al comma 5, si precisa che: "...sono soggette all'autorizzazione le strutture già operanti e di nuova istituzione e tutti



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

gli interventi di adattamento, ampliamento, trasferimento e trasformazione di strutture destinate ad attività sociali e socio sanitarie".

Le presenti norme si applicano anche alle strutture di nuova autorizzazione, rilasciata in data successiva all'approvazione del presente atto.

5. Modalità operative

5.1 Comune

L'art. 30 del D.P.Reg. n. 4/2008 individua il Comune quale soggetto responsabile dei procedimenti amministrativi relativi all'autorizzazione e al funzionamento, ivi compresi il rilascio delle concessioni autorizzazioni anche di natura sanitaria, che vengono richieste all'Azienda sanitaria locale, competente per territorio.

Entro sessanta (60) giorni dal ricevimento dell'istanza di accreditamento provvisorio da parte dei soggetti gestori delle strutture sociali, i Comuni territorialmente competenti, ovvero in cui insiste la struttura richiedente, effettueranno, in loco, le verifiche ed i controlli, di cui all'art. 32 del D.P. Reg.

n. 4/2008, al fine di accertare il possesso, da parte della struttura, dei requisiti strutturali, organizzativi e di personale previsti dalla normativa vigente.

Al termine della fase di accertamento dei requisiti, il Comune, con determinazione del Dirigente/Responsabile del servizio competente, adotta, un provvedimento con cui si dà atto dell'esito positivo degli accertamenti effettuati e del rispetto dei requisiti e degli standard. L'atto è trasmesso agli uffici regionali competenti.

Qualora la struttura per la quale viene chiesto l'accreditamento provvisorio, non risulti in regola rispetto ai requisiti di cui all'art. 27 e seguenti del D.P. Reg. n. 4/2008, il Comune, a seguito della preliminare verifica dell'adeguatezza dell'autorizzazione al funzionamento della struttura, ha cura di attivare le procedure adeguate per la regolarizzazione della stessa.

Il Comune, nei confronti di queste ultime strutture, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 35e seguenti del D.P.Reg. n. 4/2008, adotta un'autorizzazione provvisoria, fino a quando la stessa non dimostri di aver acquisito il possesso dei requisiti, a seguito della realizzazione del Piano di adeguamento previsto dalla normativa vigente.

Per le medesime strutture può presentarsi istanza di accreditamento provvisorio solo dopo il superamento delle difformità relative all'autorizzazione al funzionamento.

L'adeguamento delle strutture alle norme deve aver luogo entro e non oltre i seguenti termini:

- 24 (ventiquattro) mesi per gli aspetti strutturali;
- 6 (sei) mesi per gli aspetti organizzativi.

Il piano di adeguamento, corredato di cronoprogramma, viene elaborato in relazione alle tempistiche individuate dal Comune, anche in considerazione della capacità economico finanziaria dell'ente che ha la disponibilità della struttura, fermo restando il rispetto dei termini sopra indicati.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

5.2 Regione

Il Comune, entro 15 giorni dalla sua adozione, trasmette al Servizio competente della Direzione generale delle Politiche sociali il provvedimento in cui ha attestato la congruità delle strutture ivi elencate ai requisiti strutturali, organizzativi e di personale previsti dalla normativa vigente (Titolo III, Capo I, del D.P.Reg. n. 4/2008, artt. Dal 27 al 37), ai fini dell'autorizzazione al funzionamento.

L'elenco delle predette strutture, approvato con determinazione dirigenziale, viene aggiornato a cadenza semestrale.

Il Servizio della Direzione generale delle Politiche sociali effettua verifiche periodiche ed a campione su almeno il 5% delle strutture iscritte nell'Elenco dei soggetti accreditati provvisoriamente, delegando a tal fine il Nucleo Tecnico per l'accreditamento, istituito ai sensi della Delib.G.R. n. 2/25 del 21/01/2021.

L'accreditamento provvisorio ha una durata massima di due anni e la struttura potrà presentare istanza, secondo modalità e tempi definiti con successivo atto dalla Giunta regionale, per la trasformazione dell'accreditamento provvisorio in accreditamento definitivo.

Sarà cura della Direzione generale delle politiche sociali:

- predisporre la procedura per l'accreditamento definitivo delle strutture sociali già in possesso dell'accreditamento provvisorio;
- definire i requisiti ulteriori di accreditamento, indicati all'art. 40 del D.P. Reg. n. 4/2008 il quale, al comma 3, dispone: *"Le modalità operative per l'applicazione dei citati requisiti sono definite dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale"*;
- avviare gli accertamenti per l'accreditamento definitivo;
- istituire l'Albo regionale dei soggetti accreditati, a norma dell'art. 43 del D.P. Reg. n. 4/2008, all'interno del Sistema informativo SIWE.

Da "presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it" <presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it>

A "consiglioregionale@pec.crsardegna.it" <consiglioregionale@pec.crsardegna.it>

Cc "san.assessore@pec.regione.sardegna.it" <san.assessore@pec.regione.sardegna.it>

Data venerdì 5 agosto 2022 - 17:26

Prot. n. 0014855 del 05/08/2022 - 25/15 Consiglio regionale per l'esame di competenza - trasmissione deliberazione della Giunta regionale del 2.8.2022, concernente "Accreditamento provvisorio delle strutture sociali. L.R. n. 23/2005, articoli 40 e 41. Decreto del Presidente della Regione n. 4/2008, art. 39, comma 2, e art. 40, comma 1, lettera a)"

Si trasmette in allegato la documentazione relativa al protocollo n. 0014855 del 05/08/2022. Il protocollo ha il seguente oggetto: 25/15 Consiglio regionale per l'esame di competenza - trasmissione deliberazione della Giunta regionale del 2.8.2022, concernente "Accreditamento provvisorio delle strutture sociali. L.R. n. 23/2005, articoli 40 e 41. Decreto del Presidente della Regione n. 4/2008, art. 39, comma 2, e art. 40, comma 1, lettera a)" In allegato al messaggio email è presente il seguente documento principale: 22794890.pdf

Allegato(i)

22794890.pdf (418 KB)

Delibera 25-15 del 2.8.2022 .zip (638 KB)

Segnatura.xml (3 KB)